

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Emendamenti C. 2681-A e abb. 25

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 25

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci (*Seguito esame e rinvio*) 25

ALLEGATO (*Proposte di riformulazione*) 29

Sull'ordine dei lavori 28

AVVERTENZA 28

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 20 aprile 2022.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Emendamenti C. 2681-A e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.50, dalle 15.40 alle 16.10 e dalle 21.10 alle 21.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che, per il gruppo Movimento 5 Stelle, la deputata Angela SALAFIA cessa di far parte della Commissione.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Vittorio FERRARESI (M5S), richiamando l'attenzione della Commissione su una questione che ritiene di particolare rilevanza, osserva che, a seguito di una delle riformulazioni concordate per le vie brevi tra il relatore e i gruppi, si introdurrebbe nel testo in discussione, qualora l'emendamento riformulato fosse approvato, la previsione che non possa essere disposta la custodia cautelare in carcere per le madri o per i padri di prole di età non superiore ai sei anni, con la conseguente possibilità che, nel caso in cui vi siano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongano la stessa, la custodia venga disposta e mantenuta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Evidenziando che tale disposizione si applicherebbe non soltanto alle detenute madri ma anche, in particolari situazioni, ai padri, paventa il rischio che, in assenza di una clausola di salvaguardia, anche i soggetti detenuti ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario o terroristi potrebbero accedere alle ICAM. Ritiene infatti che senza la previsione di limiti all'applicazione della disposizione, qualunque detenuto, anche di particolare pericolosità sociale, potrebbe scontare la propria pena in un ICAM, non essendo forniti al giudice gli strumenti per evitarlo. Chiede pertanto al relatore di effettuare un approfondimento sulla questione e invita tutti i gruppi a porre attenzione su tale rilevante problematica.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, chiede al relatore di procedere ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Walter VERINI (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli emendamenti Ascari 1.1 e Ferraresi

1.17, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Cirielli 1.14 e Ascari 1.2, purché riformulati in maniera identica, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Formula quindi parere contrario sull'emendamento Giannone 1.16 mentre esprime parere favorevole, purché riformulato nella medesima maniera della identica riformulazione degli emendamenti Cirielli 1.14 e Ascari 1.2, sull'emendamento Potenti 1.7 (*vedi allegato*). Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Paolini 1.8 e Turri 1.6 e parere favorevole sugli emendamenti Ascari 1.3, sugli identici emendamenti Annibali 1.12 e Bazoli 1.13, nonché sull'emendamento Paolini 1.9, purché tutti riformulati, in maniera identica, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime inoltre parere favorevole, purché riformulati nella medesima maniera nei termini riportati in allegato, sugli emendamenti Ascari 1.4, Bellucci 1.15 e Potenti 1.10 (*vedi allegato*), esprime parere contrario sull'emendamento Paolini 1.11 e parere favorevole sull'emendamento Ascari 1.5, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Ascari 2.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) e parere contrario sugli emendamenti Cirielli 2.17 e 2.16, Ascari 2.2 e Paolini 2.7, 2.8 e 2.9. Formula parere favorevole sugli emendamenti Potenti 2.6 e Bellucci 2.19, purché riformulati in maniera identica alla riformulazione dell'emendamento Ascari 2.1 (*vedi allegato*). Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Turri 2.4, Bellucci 2.18, Annibali 2.13, Bazoli 2.14 e 2.15, Paolini 2.10, Ascari 2.3, Paolini 2.11, Turri 2.5 e Paolini 2.12. Esprime quindi parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Bazoli 2.02 e Annibali 2.03, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) e parere contrario sugli articoli aggiuntivi Bellucci 2.04, Annibali 2.01. Invita inoltre al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ferraresi 2.05, esprimendo altrimenti parere contrario. Formula, in fine, parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

La sottosegretaria Anna MACINA chiede una breve sospensione per interloquire con il relatore.

Mario PERANTONI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.20.

Walter VERINI (PD), *relatore*, a seguito dell'interlocuzione con la rappresentante del Governo, modificando il parere precedentemente espresso, formula parere favorevole sull'emendamento Bellucci 2.18, purché riformulato nella medesima maniera della riformulazione degli emendamenti Ascari 2.1, Potenti 2.6 e Bellucci 2.19 (*vedi allegato*). Chiede, inoltre, l'accantonamento dell'emendamento Potenti 3.4.

La sottosegretaria Anna MACINA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore su tutte le proposte emendative.

Vittorio FERRARESI (M5S) ribadisce la delicatezza della questione sollevata nel corso del precedente intervento ed invita tutti i gruppi a porvi la dovuta attenzione. Evidenzia nuovamente che, non essendo stata prevista una clausola di riserva, anche i detenuti ai sensi del 41-*bis*, se padri di minori di età non superiore ad anni sei, potranno scontare la propria pena all'interno degli ICAM, senza che ai giudici sia consentito di negare tale possibilità. Si domanda come sia possibile che una questione di tale gravità non susciti il dovuto interesse nei colleghi e reitera al relatore la richiesta di approfondire la questione. Sottolinea come il resto del provvedimento non presenti profili di criticità ma reputa necessario effettuare ulteriori valutazioni su tale questione.

Walter VERINI (PD), *relatore*, nel sottolineare come i lavori preparatori del provvedimento che hanno portato alla predisposizione dei pareri sono stati approfonditi, evidenzia che tuttavia il problema sollevato dal collega Ferraresi merita assoluta

attenzione e ritiene che – per evitare rischi che nessuno desidera correre – la questione debba essere approfondita nel corso dell'esame sia in Commissione sia in Assemblea.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel constatare come il collega Ferraresi, chiamando in causa tutti i gruppi, abbia posto un tema rilevante e, evidenziando che è necessario svolgere una nuova riunione del Comitato dei nove sul disegno di legge C. 2681-A prima dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, ritiene che sarebbe opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel sottolineare come il relatore abbia già chiarito che la questione potrà essere oggetto di approfondimento, ritiene che la Commissione possa comunque procedere con l'esame delle proposte emendative.

Maria Carolina VARCHI (FDI) rileva che la questione posta dall'onorevole Ferraresi meriti un supplemento di riflessione che, ad avviso del suo gruppo, deve avvenire prima del prosieguo dei lavori in quanto la questione incide sulla tenuta del provvedimento nel suo complesso.

Alfredo BAZOLI (PD) sottolinea come le riformulazioni proposte dal relatore siano state condivise da tutti i gruppi nel corso di riunioni informali alle quali ha partecipato anche il collega Ferraresi che, in quelle occasioni, non ha sollevato la questione. Ciò premesso, fa notare che il gruppo del Partito Democratico, sebbene colto di sorpresa, non pone obiezioni, purché tutti i gruppi concordino, a rinviare la votazione degli emendamenti ad una prossima seduta, al fine di consentire al relatore di effettuare una veloce verifica sul tema.

Vittorio FERRARESI (M5S), riprendendo le affermazioni del collega Bazoli, conferma che i diversi gruppi hanno collaborato proficuamente, raggiungendo un ottimo testo che presumibilmente potrà essere approvato a larga maggioranza. Ri-

tiene tuttavia utile porre un problema che considera rilevante, dal momento che, a seguito della proposta di riformulazione degli emendamenti Cirielli 1.14, Ascari 1.2 e Potenti 1.7, si attribuisce al magistrato, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare nei confronti di madre di prole di età non superiore ai sei anni, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. A suo parere, alla luce di tale formulazione, non sussistono ragioni perché il magistrato possa negare l'accesso agli ICAM anche a pericolosi criminali. Considerato che l'ampio consenso raggiunto tra i gruppi consentirà di concludere l'esame delle proposte emendative in pochissimo tempo, fa presente che il suo gruppo è favorevole ad un breve rinvio, che consenta i necessari approfondimenti sulla questione appena posta, al fine di fugare qualsiasi dubbio.

Mario PERANTONI, *presidente*, preso atto dell'orientamento maggioritario espresso dai gruppi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinviando alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresen-

tanti dei gruppi, prevista al termine dei lavori odierni, la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame delle proposte di legge in titolo, rinvia il seguito ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che l'esame in sede referente delle proposte di legge in materia di maternità surrogata venga posticipato al termine della riunione del Comitato dei nove.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza » sono sostituite dalle seguenti: « salvo, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ».

b) al secondo periodo, dopo le parole: « quando imputato sia » sono inserite le seguenti: « l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 maggio 1991, n. 104, con lui convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio, e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità, o sia ».

* **1.14.** (Nuova formulazione) Cirielli.

* **1.2.** (Nuova formulazione) Ascari.

* **1.7.** (Nuova formulazione) Potenti.

Sostituire il comma 2 con il seguente: l'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.

** **1.3.** (Nuova formulazione) Ascari.

** **1.12.** (Nuova formulazione) Annibali.

** **1.13.** (Nuova formulazione) Bazoli.

** **1.9.** (Nuova formulazione) Paolini.

Al comma 3, capoverso 1-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sostituire le parole: dell'arrestato con le seguenti: della persona sottoposta alla misura.

* **1.4.** (Nuova formulazione) Ascari, Ferraresi.

* **1.15.** (Nuova formulazione) Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

* **1.10.** (Nuova formulazione) Potenti.

Al comma 4, capoverso 4-quinquies, sostituire le parole: dell'ordine di esecuzione con le seguenti: della pena.

1.5. (Nuova formulazione) Ascari, Ferraresi.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o ad

anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al secondo comma, le parole « se la madre è dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « se il condannato è dichiarato decaduto ».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al terzo comma le parole « il provvedimento è revocato qualora la madre sia dichiarata decaduta » sono sostituite con le seguenti « il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto » e le parole « alla madre » con le seguenti « al genitore condannato ».

* **2.1.** (Nuova formulazione) Ascari, Ferraresi.

* **2.6.** (Nuova formulazione) Potenti.

* **2.19.** (Nuova formulazione) Bellucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche dell'ordinamento penitenziario)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) All'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente: « 1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*, la detenzione domiciliare può essere negata, e la persona sarà ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti »;

2) al comma 1 dell'articolo 47-quinquies le parole « se non sussiste il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti e » sono soppresse, e dopo le parole « assistenza o accoglienza » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri ».

** **2.02.** (Nuova formulazione) Bazoli.

** **2.03.** (Nuova formulazione) Annibaldi.